

Revisione Semestrale delle Liste Elettorali

IL SINDACO

VISTI gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223;

rende noto

che da oggi e fino al **20 CORRENTE MESE** sono depositati presso l'Ufficio Elettorale:

- a) gli elenchi predisposti dal responsabile dell'Ufficio Elettorale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) la deliberazione del responsabile dell'Ufficio Elettorale relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal responsabile dell'Ufficio Elettorale, nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione Elettorale Circondariale, non oltre il **20 CORRENTE MESE,** con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato.



Scandicci, lì 05/04/2022.....

IL SINDACO
Sandro FALLANI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993